

N. R.G. 101362/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'

Vecchia Sezione 2 CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 101362/2013 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e  
dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO BIS 10121  
TORINO presso il difensore avv.

(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIS  
e dell'avv. , elettivamente domiciliato in BIS  
10121 TORINO presso il difensore avv.

Software Analisi Finanziaria

opponenti

contro

(C.F. ), con il patrocinio  
dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in FAX  
CESENA presso il difensore avv.

opposto

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

pagina 1 di 4



### Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato  
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2013, azionato dalla  
il quale veniva richiesto il pagamento  
della somma di euro per capitale, nonché gli interessi al tasso legale.

Gli attori deducevano che la Banca aveva applicato nel corso del rapporto di conto corrente interessi e spese non dovuti, applicato illegittimamente la commissione di massimo scoperto e, in ogni caso, trattenuto somme non dovute in assenza di specifica pattuizione contrattuale; chiedevano pertanto la revoca del decreto opposto e il risarcimento dei danni subiti per l'illegittima segnalazione presso la Centrale Rischi.

Si costituiva la contestando le allegazioni attoree e chiedendo il rigetto delle domande proposte.

La causa veniva istruita tramite Ctù.

In seguito a contestazione dell'opponente relativa all'acquisizione da parte del Ctù di documentazione non presente nel fascicolo d'ufficio, veniva richiesta al Ctù una consulenza integrativa che ricalcolasse gli interessi passivi ex art. 117 Tub fino alla data del successivo contratto del 29.10.2010, depositato regolarmente.

L'opposizione può essere accolta nei seguenti limiti.

Preliminarmente, si rileva che non possa trovare ingresso la documentazione presentata dalla Banca al Ctù successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 6 c cpc.

Sul punto si intende seguire l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo la quale : *“ in tema di preclusione relative a produzioni documentali, nel corso di una consulenza contabile, si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo, al riguardo irrilevante il consenso della controparte atteso che, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., tale consenso può essere espresso solo con riferimento all'esame di documenti*

pagina 2 di 4



*accessori, cioè utili a consentire una risposta più esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-04-2016, n. 8403).*

In assenza del documento di sintesi, che rappresenta elemento fondamentale per provare il credito dell'opposta in quanto riporta le condizioni contrattuali al momento della sottoscrizione del primo contratto, i tassi devono essere calcolati ex art.117 Tub fino al 29/12/2010) e devono essere espunte le spese.

Invero la Banca che ha agito in monitorio aveva l'onere di provare il tasso di interesse e le condizioni praticate ex art 117 comma 4 Tub; in assenza della dimostrazione di accordi in forma scritta dei tassi calcolati dalla Banca prima del 2010 si deve applicare, per il calcolo degli interessi debitori e creditori, il tasso nominale minimo e massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione, ex a art. 117 comma 7 lett. A, T.U.B..

Il risultato della differenza tra interessi applicati e interessi dovuti è pari ad euro

E' stata inoltre rilevata dal ctu un' indebita applicazione delle commissioni di massimo scoperto nel periodo aprile-dicembre 2009 per mancata previsione contrattuale per un importo pari ad euro

Devono inoltre essere espunte spese per concessione fondi per € relative all'anno 2010, poiché non coperte da pattuizione contrattuale oltre ad euro

Deve quindi essere revocato il decreto ingiuntivo con condanna degli opposenti alla restituzione in favore della Banca della minor somma di euro

oltre interessi legali dalla domanda al saldo

Non può essere accolta la domanda risarcitoria in quanto anche espungendo la somma considerata come non dovuta resta notevole il debito degli opposenti con conseguente legittimità della segnalazione in Centrale Rischi.



Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e compensate per la metà in ragione della parziale fondatezza della opposizione.

Le spese di Ctù sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Revoca il decreto ingiuntivo n. 459/2013 emesso dal Tribunale di Forlì’;

Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro  
oltre interessi legali dalla domanda al saldo;

Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali. Compensa le predette spese per la metà;

Pone le spese di Ctù a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna

Forlì, 12 giugno 2018

Il Giudice  
dott. Carmen Giraldi

